

COMUNE DI MACERATA

**REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI FOGNATURA
E DEPURAZIONE**

*Approvato con atto di Giunta municipale n. 262 del 9 luglio 2003
Esecutivo il 26 luglio 2003*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito ed efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio del Comune di Macerata, nel quale il servizio di fognatura e di depurazione è gestito dall'APM – Azienda Pluriservizi Macerata Spa, in seguito denominata in breve con il termine “Gestore”. Esso regola le modalità di gestione dei servizi sopraccitati e dovrà costituire parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Comunali Edilizi e d'Igiene locali.

Ferme restando le norme del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, in seguito denominato D.Lgs. 152/1999, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell'acqua e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) le modalità per il recapito degli scarichi di qualsiasi tipo in pubblica fognatura e quelli dei nuclei abitativi isolati nei corpi idrici superficiali e nel suolo;
- b) il rilascio delle relative autorizzazioni;
- c) il controllo per quanto attiene l'accettabilità degli scarichi;
- d) le norme tecniche generali di allaccio e di uso della pubblica fognatura;
- e) la gestione amministrativa e i rapporti con l'utenza.

Art. 3

Scopi generali

Le presenti norme stabiliscono una disciplina omogenea degli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali in pubblica fognatura e di quelle dei nuclei abitativi isolati, nel rispetto della legislazione statale e regionale, al fine di:

- a) adeguare i sistemi di fognatura, di collettamento e di depurazione e gli scarichi terminali della pubblica fognatura, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori nell'ambito della realizzazione del Servizio Idrico Integrato, come previsto dalla L. 36/94;

- b) tutelare le infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di depurazione;
- c) promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di riutilizzo e riciclo delle risorse idriche al fine di salvaguardare la risorsa primaria.

Art. 4 **Definizione di acque reflue**

Agli effetti del presente Regolamento si rinvia integralmente alle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 152/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.

In particolare si richiamano le seguenti definizioni:

- a) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (ad esempio: scuole, alberghi, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio e all'ingrosso, bar, cinema e attività similari);
- b) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- c) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- 1) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- 2) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno;
- 3) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- 4) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- 5) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

In attesa che venga emanata la normativa regionale, si considerano comunque assimilate alle acque reflue domestiche quelle provenienti da locali di servizio (uffici, mense, spogliatoi, bagni e simili) di aziende commerciali o industriali purché lo scarico sia separato da quello dell'attività produttiva.

Art. 5
Definizione di pubblica fognatura e di impianto di depurazione

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “pubblica fognatura”: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, generalmente sotterranee ubicate sul suolo pubblico e privato o gravate di servitù pubblica e aventi le caratteristiche di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, gestito secondo quanto previsto dall'art. 113 D.Lgs n. 267/2000;
- b) “impianto di depurazione”: il complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

Art. 6
Definizione di scarico

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a trattamenti preventivi di depurazione;
- b) “scarichi esistenti”: gli scarichi di acque reflue urbane che, alla data del 13 giugno 1999, sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e l'assegnazione dei lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che, alla data del 13 giugno 1999, sono già in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati;
- c) “acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- d) “impianto di pretrattamento”: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura ai fini del rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento;
- e) “valori limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 7

Procedura di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate

Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi, ai sensi dell'art. 33, c.2 e dell'art.45, c. 4 del D.Lgs. 152/99, purché osservino le norme fissate dal presente Regolamento e le prescrizioni indicate dal Gestore. La domanda di autorizzazione è contestuale alla richiesta di allaccio e per il rilascio si applica la procedura di cui all'articolo 8. Gli scarichi delle acque reflue domestiche si intendono autorizzati per un periodo di quattro anni e tacitamente rinnovati ad ogni successiva scadenza.

Art. 8

Procedura di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di nuclei abitativi isolati

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali immesse in pubblica fognatura e di quelli dei nuclei abitativi isolati nei corpi idrici superficiali e nel suolo devono essere preventivamente autorizzati ai sensi degli articoli 33 e 45 del d.lgs. 152/99.

La domanda di autorizzazione va presentata dal titolare dell'attività da cui origina lo scarico al Gestore del servizio idrico integrato.

La domanda va presentata su apposito modulo, completo in tutte le sue parti e in tutti gli allegati relativi al tipo di insediamento da cui ha origine lo scarico.

L'autorizzazione è rilasciata dal Gestore al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

Il Gestore provvede all'istruttoria entro novanta giorni dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.

Tale termine può essere interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa e ricomincia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della suddetta documentazione.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione vengono determinate dal Gestore e sono a completo carico del richiedente. Il Gestore stesso, completata l'istruttoria, provvede alla determinazione definitiva delle spese sostenute da liquidarsi prima del rilascio dell'autorizzazione.

Il provvedimento di autorizzazione contiene le prescrizioni specifiche ed i limiti di accettabilità dello scarico, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/1999, nonché dai successivi articoli del presente Regolamento.

Nello stesso provvedimento possono essere inseriti anche limiti relativi a parametri non contemplati dal D.Lgs 152/1999, qualora venga accertata la presenza nello scarico di sostanze, caratterizzabili da tali parametri, potenzialmente dannose per le strutture fognarie o per l'impianto di depurazione.

In tal caso i limiti vengono stabiliti, volta per volta, dal Gestore, con riserva di verifica nel tempo.

E' facoltà del Gestore richiedere copia delle analisi chimiche attestanti il rispetto dei parametri previsti dal D.Lgs. 152/1999 o da altra normativa di riferimento.

Art. 9 **Durata dell'autorizzazione**

Per le attività commerciali o industriali l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8 è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999 (13 giugno 1999) provvedono alla richiesta di autorizzazione in conformità al presente Regolamento allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999.

Gli scarichi delle acque reflue domestiche dei nuclei abitativi isolati, esistenti e autorizzati alla data di entrata in vigore del D.lgs. 152/1999, si intendono autorizzati per un periodo di quattro anni e tacitamente rinnovati ad ogni successiva scadenza. Quelli autorizzati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999 si intendono tacitamente rinnovati ad ogni loro scadenza.

Art. 10 **Modificazioni degli scarichi**

I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, che comportino variazioni qualitative o quantitative dello scarico, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'Autorità competente fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.

I titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo, qualora intendano allacciarsi alla pubblica fognatura per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma precedente.

Per gli stabilimenti soggetti ad ampliamento o a ristrutturazione, o ad interventi che comportino modifiche della disposizione del punto di scarico, e nei soli casi in cui gli scarichi non abbiano caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunque comunicazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, al Gestore, la quale, verificata la compatibilità degli scarichi con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Art. 11
Divieto di diluizione degli scarichi

I limiti di emissione stabiliti previsti dal D.Lgs. 152/1999, da presente Regolamento o dal Gestore, non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs.152/99, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal D.lgs152/99. L'autorità competente, in sede d'autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione d'energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun reparto.

Art. 12
Scarichi di sostanze pericolose

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99.

Per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti tali sostanze il Gestore può prescrivere, a carico del titolare degli scarichi, l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore per un periodo non inferiore a tre anni.

Resta salva la facoltà da parte del Gestore di indicare di volta in volta idonee prescrizioni aggiuntive.

Art. 13
Scarichi vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di depurazione.

Ferme restando le sanzioni penali e amministrative di cui al D.Lgs. 152/1999, l'inosservanza del divieto di scarico espone l'autore del fatto a rispondere dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le

sanzioni penali e la facoltà dell'Amministrazione comunale di promuovere, qualora ne ricorrano le condizioni, un'azione per il risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L. 349/86.

Art. 14 **Scarichi contenenti sostanze non previste**

Qualora risulti dalla domanda di autorizzazione allo scarico, o venga accertato d'ufficio, che sono immessi in pubblica fognatura acque di scarico contenenti sostanze i cui limiti di accettabilità non sono previsti dalla vigente normativa e/o sostanze che possono comportare pregiudizi al processo degli impianti pubblici di depurazione, il Gestore stabilisce, caso per caso, i relativi limiti di accettabilità, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verificare secondo tempi e modi da indicarsi nel provvedimento autorizzativo.

Art. 15 **Sversamenti accidentali**

I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a dare immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all'interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del Gestore e di altra Autorità competente per il controllo.

Tutte le spese sopportate dal Gestore o da altro soggetto interessato al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale sono a carico del responsabile dello sversamento.

Art. 16 **Trattamento di rifiuti liquidi e d'acque reflue**

È vietato lo sversamento nella pubblica rete fognaria dei rifiuti liquidi.

Il conferimento di rifiuti liquidi direttamente agli impianti di depurazione a mezzo autobotti è ammesso nel rispetto della normativa prevista ai sensi del D.lgs. 22/97.

Il Gestore è, in ogni caso, autorizzato ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 152/99, ad accettare negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e purché provenienti dal medesimo ambito ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del D.Lgs. 152/99;
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.

Il Gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue, è soggetto agli obblighi di cui all'art. 12 del D.lgs. 22/97.

TITOLO III

ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 17

Corretto e razionale uso dell'acqua

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui al Capo II "Tutela Quantitativa della Risorsa e Risparmio Idrico" del D.Lgs. 152/99.

In particolare essi dovranno controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

Art. 18

Obbligo d'allaccio alla pubblica rete fognaria

Salvo diversa normativa regionale, nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, che recapitano in corpi

d'acqua superficiali o sul suolo, devono allontanare i propri scarichi mediante allaccio alla pubblica rete fognaria.

Eccezionalmente i titolari di scarichi d'acque reflue potranno mantenere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria, ove ciò non contrasti con le normative regionali e comunali in materia d'igiene e sanità pubblica e dietro parere tecnico vincolante del Gestore.

Il Gestore determina, previa verifica tecnica, i modi e i termini entro i quali i titolari degli scarichi d'acque reflue domestiche esistenti, debbono provvedere all'allaccio alla pubblica fognatura, con spese a proprio carico e richiesta, ove necessario, della concessione edilizia relativa alle opere fognarie interne.

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo. A tal fine il Sindaco stabilisce il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico.

In tutte le zone servite da pubblica fognatura è vietato l'utilizzo, oltre che la realizzazione, di qualsiasi altra forma di smaltimento delle acque reflue.

Il Gestore si riserva di concedere eventuali deroghe a quanto sopra nei casi di comprovate difficoltà tecniche e/o per titolari di scarichi dotatisi di impianti di smaltimento di liquami con specifiche autorizzazioni rilasciate in data antecedente alla realizzazione della pubblica fognatura.

Art. 19

Modalità di allaccio alla pubblica rete fognaria

L'allaccio di qualsiasi scarico alla pubblica rete fognaria, richiesto dietro presentazione della relativa domanda redatta su apposito modulo prestampato, corredata di tutti gli elaborati indicati, deve essere preventivamente approvato dal Gestore della fognatura.

La richiesta di autorizzazione al Gestore forma parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune.

Le opere d'allaccio, ricadenti sul suolo o nel sottosuolo pubblico, sono di norma eseguite direttamente dal Gestore o in sede di costruzione del collettore pubblico o successivamente su richiesta del richiedente l'allaccio; in deroga a ciò, il privato può essere autorizzato dal Gestore ad eseguire in proprio le suddette opere.

Le opere d'allaccio, ricadenti sul suolo o nel sottosuolo privato, sono eseguite direttamente dal privato il quale resta unico responsabile nei confronti del Gestore e di terzi per qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose durante l'esecuzione dei lavori o in futuro.

Il richiedente l'allaccio è tenuto a versare anticipatamente un contributo, stabilito dal Gestore, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal medesimo per l'eventuale progettazione delle opere di scarico, per i necessari sopralluoghi, o per l'eventuale predisposizione delle opere d'allaccio; le modalità di riscossione sono parimenti fissate dal Gestore.

Qualora le opere d'allaccio siano eseguite dal Gestore, l'importo dovrà essere versato anticipatamente.

Se le opere di allaccio sono eseguite direttamente dal privato richiedente, il Gestore stabilirà l'eventuale cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori da versare al momento del ritiro dell'autorizzazione. Parimenti dovrà regolarizzare con il Comune, l'eventuale importo della tassa per l'occupazione di suolo pubblico da corrispondere, prima dell'inizio dei lavori, alla tesoreria dell'Amministrazione Comunale.

Qualora le tubazioni collocate nel sottosuolo pubblico non possano essere allacciate, neppure in via provvisoria, con la rete fognaria dell'utenza, il Gestore provvederà alla loro chiusura e piombatura fino a quando non sia possibile effettuare il collegamento.

Il Gestore non risponde dei danni provocati, entro i confini della proprietà privata, da eventuali allagamenti per rigurgiti della pubblica fognatura, per evitare i quali i titolari degli scarichi devono realizzare, se opportuno, idonei dispositivi antiriflusso.

Nel caso di costruzione o ripristino della pubblica fognatura, il Gestore provvede all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati inesistenti o non idonei. Gli oneri di tali interventi, in quanto opere di urbanizzazione primaria, sono a carico dei titolari degli scarichi, singolarmente o in forma associata.

La manutenzione degli allacciamenti è a carico del privato titolare dello scarico.

Art. 20 Prescrizioni particolari

Le canalizzazioni interrato per le acque nere o miste, che si trovano all'interno di proprietà private, non dovranno di norma essere collocate in aree edificate. Esse saranno realizzate per tratti rettilinei raccordati nei punti di cambiamento di direzione e negli eventuali punti di innesto di altre fogne tramite pozzetti di ispezione.

Nella costruzione delle canalizzazioni interrato all'interno delle aree private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura.

Tutte le opere dovranno in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica e osservando le prescrizioni generali impartite dal Gestore.

Le acque meteoriche dovranno essere raccolte da tubazioni separate dalle altre acque di scarico e convogliate, ove esistente, alla rete fognaria delle acque piovane. Ove possibile dovranno avere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria delle acque miste.

La rete pubblica per acque nere non potrà, in ogni caso, essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche a meno d'autorizzazione da parte del Gestore.

Qualora i liquami provengano da utenza posta ad una quota finale della condotta di allaccio tale che non sia possibile l'immissione per gravità nel ricettore, sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli

accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

Art. 21
Separazione degli scarichi

Nella progettazione delle fognature private nelle nuove aree da urbanizzare, le reti di acque bianche e nere devono essere eseguite secondo le indicazioni, gli indirizzi e le prescrizioni impartite dal Gestore e dagli altri organi competenti.

Lo scarico terminale delle acque bianche dovrà essere recapitato in corpo idrico superficiale, laddove tecnicamente possibile, o nel collettore delle acque bianche, ove presente.

E' comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.

Art. 22
Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

Tutte le opere fognarie private, da realizzarsi a servizio di fabbricati esistenti sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria. E' pertanto fatto obbligo a chiunque debba eseguire opere fognarie o modificare, riparare o sostituire opere esistenti e realizzare opere di allaccio alla fognatura pubblica di presentare apposita domanda di concessione edilizia al Sindaco del Comune competente su apposito modello e corredata della documentazione ivi specificata.

L'ufficio tecnico comunale, nell'istruire la domanda, verificherà, nel caso di allaccio alla rete fognaria che la stessa sia corredata dell'approvazione tecnica del Gestore di cui all'articolo 19.

TITOLO IV
CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI

Art. 23
Pozzetti di ispezione

Le acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo devono essere separate, fino al pozzetto d'ispezione, dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche.

Prima di essere recapitate in fognatura, le acque reflue industriali devono essere condotte a un pozzetto di ispezione per il prelievo di campioni e la misurazione dello scarico.

Resta salva la facoltà del Gestore di prescrivere l'installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant'altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell'omogeneità degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo qualitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento. In particolare possono essere previsti per la misurazione di tali scarichi anche uno o più pozzetti intermedi nella rete fognaria interna allo stabilimento, in relazione a deroghe derivanti dall'accertata impossibilità tecnica di effettuare i lavori di separazione.

I pozzetti di ispezione possono essere costruiti in opera o mediante l'impiego di elementi prefabbricati, secondo criteri tecnici adeguati alla tipologia degli scarichi.

I pozzetti di ispezione devono avere caratteristiche e dimensioni tali da consentire l'effettuazione di campionamenti nel rispetto delle vigenti norme tecniche e idonea collocazione per un'accessibilità in sicurezza. A tal fine il Gestore si riserva di prescrivere, nei casi ritenuti opportuni, la modifica di pozzetti preesistenti per l'adeguamento a quanto previsto dal presente Regolamento e/o la collocazione dei pozzetti in posizione esterna rispetto al limite di proprietà dell'immobile da cui originano gli scarichi.

Art. 24

Obbligo di installazione del contatore

Tutti gli utenti della pubblica rete fognaria che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono obbligati all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore.

Tali contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore che verifica l'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto e la sua collocazione, e procede poi all'applicazione del sigillo di controllo.

Il sigillo apposto potrà essere rimosso solo da parte del personale del Gestore o da persona dalla stessa formalmente autorizzata.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli da parte del personale incaricato dal Gestore per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

Il Gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al Gestore i guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere la sua apposizione ad avvenuta riparazione o manutenzione.

Qualora prescritto nell'atto autorizzativo, dovrà inoltre essere installato, con le stesse modalità descritte per i contatori delle acque prelevate, un misuratore del volume del refluo direttamente scaricato, ritenuto idoneo dal Gestore.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A e alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs.152/99 l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 25 **Obbligo di denuncia annuale**

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua mediante pozzi privati o comunque da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al Gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato autonomamente nel corso dell'anno e le modalità di restituzione delle acque reflue. Salve diverse disposizioni regionali, la comunicazione deve essere inviata al Gestore entro il 28 febbraio di ogni anno su appositi moduli predisposti dal Gestore contenenti i quantitativi prelevati e scaricati nel corso dell'anno precedente e rilevati dalla lettura degli appositi contatori.

L'Azienda predispone controlli d'ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o delle Autorità competenti per territorio, per quanto attiene agli aspetti quantitativi e qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico.

Art. 26 **Funzioni di vigilanza e controllo**

Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, il Gestore, avvalendosi di proprio personale tecnico, o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo.

Il Gestore è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzatorie e regolamentari.

I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore.

L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di cui alla L. 675/96 e del D.P.R. 318/99 sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro.

Per le attività tecniche, di verifica e di controllo il Comune e il Gestore si possono avvalere anche dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPAM).

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27 Tariffe

Per i servizi di pubblica fognatura e depurazione è dovuto il pagamento di una tariffa ai sensi della L. 36/94.

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione.

Al fine della determinazione della quota tariffaria, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

Per le utenze industriali, la quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.

Allo scopo di incentivare il riutilizzo delle acque reflue o già usate nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acque reflue o già usate. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

La tariffa è stabilita e aggiornata periodicamente secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 28
Modalità e termini di pagamento della tariffa

Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche allacciati al pubblico acquedotto l'addebito dei costi dei servizi di fognatura e di depurazione è effettuato nella fattura di consumo dell'acqua potabile sulla totalità dei metri cubi prelevati.

Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche o industriali che hanno un approvvigionamento idrico autonomo l'addebito è effettuato con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale di cui all'art. 21 del presente Regolamento e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dal Gestore.

In caso di mancanza di idoneo contatore al prelievo, il Gestore provvederà all'addebito in via presuntiva di una quantità stimata in funzione al numero delle persone residenti o dell'attività svolta.

Il pagamento delle fatture emesse deve essere effettuato entro i termini di scadenza. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, verranno applicate le penalità per ritardato pagamento con le modalità fissate dal Gestore.

In materia di quantificazione, imposizione, riscossione e contenzioso relativi alla tariffa restano salve le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 29
Sistema sanzionatorio

Ai titolari di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/1999 per le singole fattispecie di comportamento illecito.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate dal D.Lgs. 152/1999, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 51 del D.Lgs. 152/99 e procedendo, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 30

Rinvio alla normativa esistente

Per quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente Regolamento, fino all'adozione di specifiche normative, si rinvia alle norme legislative in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, nonché alle disposizioni ministeriali, regionali e dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Ambito ed efficacia del Regolamento	1
Art. 2 - Oggetto del Regolamento	1
Art. 3 - Scopi generali	1
Art. 4 - Definizione di acque reflue	2
Art. 5 - Definizione di pubblica fognatura e di impianto di depurazione	3
Art. 6 - Definizione di scarico	3
TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	4
Art. 7 - Procedura di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate	4
Art. 8 - Procedura di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di nuclei abitativi isolati	4
Art. 9 - Durata dell'autorizzazione	5
Art. 10 - Modificazioni degli scarichi	5
Art. 11 - Divieto di diluizione degli scarichi	6
Art. 12 - Scarichi di sostanze pericolose	6
Art. 13 - Scarichi vietati	6
Art. 14 - Scarichi contenenti sostanze non previste	7
Art. 15 - Sversamenti accidentali	7
Art. 16 - Trattamento di rifiuti liquidi e d'acque reflue	7
TITOLO III - ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	8
Art. 17 - Corretto e razionale uso dell'acqua	8
Art. 18 - Obbligo d'allaccio alla pubblica rete fognaria	8
Art. 19 - Modalità di allaccio alla pubblica rete fognaria	9
Art. 20 - Prescrizioni particolari	10
Art. 21 - Separazione degli scarichi	11
Art. 22 - Autorizzazione all'esecuzione dei lavori	11
TITOLO IV - CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI	11
Art. 23 - Pozzetti di ispezione	11

Art. 24 - Obbligo di installazione del contatore	12
Art. 25 - Obbligo di denuncia annuale	13
Art. 26 - Funzioni di vigilanza e controllo	13
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE	14
Art. 27 - Tariffe	14
Art. 28 - Modalità e termini di pagamento della tariffa	15
TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO	15
Art. 29 - Sistema sanzionatorio	15
Art. 30 - Rinvio alla normativa esistente	16

s:\segrcons\anno 2003\regolamenti\reg serv fognatura e depurazione.rtf